



Prot. n. 7942

ORDINANZA N. 36 DEL 26/11/2020

OGGETTO:

MODIFICA ALLA VIABILITA' PER POSIZIONAMENTO MERCATO SETTIMANALE IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, APPROVATA CON DECRETO N., DEL 17/05/2020, A FAR DATA DAL 30/05/2020 E FINO AL TERMINE DELL'EMERGENZA.

IL VICESINDACO

PRESO ATTO che, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato Covid-19, fino a tutto il 31/01/2021;

RICHIAMATI:

- il DPCM del 26/04/2020;
- il D.L. n. 33 del 16/05/2020;
- il DPCM del 17/05/2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 17/05/2020, approvata con Decreto n. 82 del 17/05/2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 12/11/2020, approvata con Decreto n. 216 del 12/11/2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 13/11/2020, che stabilisce, tra l'altro, che alla Regione Emilia Romagna si applica l'art. 2 del richiamato DPCM del 03/11/2020, a far data dal 15/11/2020;

VISTO il vigente Regolamento Comunale dei mercati, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 29/08/2006, esecutivo ai sensi di legge;

CONSIDERATO che nel Comune di Canossa si svolge ordinariamente il mercato settimanale del sabato, ubicato in Piazza Matilde e la vendita di prodotti ittici nel posteggio isolato nella giornata di martedì sempre in Piazza Matilde di Canossa;

DATO ATTO che:

- in osservanza alle prime disposizioni in materia di prevenzione del contagio, il mercato sopracitato è stato sospeso a far data dal 14/03/2020;
- con Ordinanza Sindacale n. 7 del 08/05/2020 è stato riaperto il mercato ordinario limitatamente ai posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari e la vendita di prodotti ittici nel posteggio isolato del martedì;
- con Ordinanza Sindacale n. 9 del 21/05/2020 è stato riaperto il mercato ordinario con tutte le attività merceologiche;

RILEVATO che la richiamata ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, approvata con Decreto n. 82 del 17/05/2020, consente le attività di commercio su aree pubbliche a far data dal 18/05/2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza stessa;

RILEVATO che l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, approvata con Decreto n. 216 del 12/11/2020, ha sospeso i mercati settimanali a far data dal 15/11/2020, salvo che i Comuni adottino "un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

*nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al Protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.";*

PRESO ATTO che:

- l'apertura dei mercati ordinari è quindi subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per gli operatori e per la cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali, anche attraverso misure che garantiscano la perimetrazione dell'area, il contingentamento degli ingressi nonché qualunque altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti Autorità;
- occorre prevedere un servizio di vigilanza sul mercato per garantire il rispetto di tutte le vigenti disposizioni regionali e nazionali;

RITENUTO:

- che la suddetta collocazione consenta di assicurare ampi spazi per la clientela che intende acquistare i prodotti posti in vendita, così da evitare assembramenti e da garantire sempre, su tutta l'area del mercato, l'osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro;
- che le aree individuate siano di facile sorveglianza da parte del personale addetto e degli organi di Polizia Locale che potranno fare controlli durante lo svolgimento dei mercati;
- di recintare le aree e di regolamentare l'accesso degli utenti, in modo da lasciare soltanto varchi di dimensioni ridotte, che in caso di eventuale grande afflusso possano facilmente essere chiusi, isolando l'area mercatale dal contesto circostante;
- di provvedere a collocare transenne davanti e parallelamente ad ogni posteggio, ad una distanza minima di 2 metri dal banco, al fine di separare l'area dove si trovano i clienti che stanno acquistando da quelli che in fila stanno aspettando il loro turno. Le transenne saranno messe a disposizione dal Comune, mentre la loro corretta collocazione dovrà essere effettuata dall'esercente, il quale dovrà controllare che i clienti, che attendono il proprio turno all'esterno di detta area, rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto di quanto indicato nell'allegato 5 "Misure per gli esercizi commerciali" di cui al DPCM del 26/04/2020. Al termine delle operazioni di vendita l'allestimento dovrà essere rimosso e le transenne ricollocate, sempre a cura dell'esercente, nel sito dove il Comune le ha rese disponibili;
- di disciplinare l'accesso all'area mercatale e lo svolgimento delle operazioni di compravendita in modo da garantire la salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti;

PRESO ATTO dell'ordinanza Sindacale n. 35 del 26/11/2020 ove si disponeva:

- la riapertura del mercato settimanale di Canossa a far data da sabato 28/11/2020 e fino al termine dell'emergenza epidemiologica da covid-19 o a nuove disposizioni regionali o nazionali, subordinando la riapertura stessa all'osservanza delle seguenti specifiche misure di contenimento:
 1. perimetrazione dell'area occupata dal mercato, a cura del Comune;
 2. controllo dell'accesso all'area di vendita, con varchi di entrata e uscita separati;
 3. istituzione di corsie a senso unico;
 4. soppressione temporanea di alcuni posteggi ad eccezione di quelli di cui alle planimetrie agli atti comunali, in modo da garantire il distanziamento tra gli stessi;
 5. regolamentazione degli accessi in funzione agli spazi disponibili al fine di evitare qualunque forma di assembramento e garantire il distanziamento interpersonale, con differenziazione di entrata e uscita. Il personale del Comune si occuperà della chiusura della piazza mercatale, mentre saranno gli esercenti a dover regolare gli accessi alle bancarelle e a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie di legge;
 6. divieto di assembramenti;
 7. posizionamento di transenne davanti e parallelamente ad ogni posteggio, ad una distanza minima di 2 metri dal banco, al fine di separare l'area dove si trovano i clienti che stanno acquistando da quelli che in fila stanno aspettando il loro turno. Le transenne saranno messe a disposizione dal Comune, mentre la loro corretta collocazione dovrà essere effettuata dall'esercente, il quale dovrà controllare che i clienti, che attendono il proprio turno all'esterno di detta area, rispettino la distanza interpersonale di sicurezza e dovrà garantire il rispetto delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "Protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche", approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.. Al termine delle operazioni di vendita l'allestimento dovrà essere rimosso e le transenne ricollocate, sempre a cura dell'esercente, nel sito dove il Comune le ha rese disponibili;
 8. pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 9. obbligo di vendita solo frontale in modo che tra venditore e acquirente ci sia di mezzo il banco con la merce esposta;
 10. contingentamento degli accessi;
 11. distanziamento interpersonale;
 12. disponibilità ed accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani, in particolare accanto a tastiere, *touch screen* e sistemi di pagamento;
 13. utilizzo mascherine sia per operatori del mercato che per clienti;
 14. utilizzo di guanti usa e getta per operatori del mercato. L'uso dei guanti può essere sostituito dal lavaggio frequente delle mani;
 15. in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
 16. igienizzazione, prima della vendita, di scarpe e capi di abbigliamento usati;
 17. informazione ai clienti sul distanziamento interpersonale e sulle norme da seguire, in italiano e in inglese;
 18. sgombero dai posteggi di rifiuti e residui prodotti a seguito delle operazioni di vendita;
 19. permanenza sulla piazza ammessa soltanto per il tempo necessario alla compravendita;

20. istituzione di un servizio di vigilanza sui mercati settimanali per garantire il rispetto delle predette prescrizioni, nonché di tutte le vigenti disposizioni normative regionali e nazionali.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lvo 30.04.1992 n. 285 ed il Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni, nonché le vigenti leggi e norme in materia di circolazione stradale;

ORDINA

Fino a nuovo provvedimento così come indicato dall'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, approvata con Decreto n. 216 del 12/11/2020, la chiusura al transito veicolare, con divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata di **PIAZZA MATILDE DI CANOSSA** - dalle ore **07,00** alle ore **15,00** della giornata del **Sabato su tutta piazza Matilde di Canossa, con la riapertura dell'area pubblica lato nord dalle ore 8.30 alle ore 14.00 al fine di consentire il parcheggio delle auto sulla prima fila di parcheggi verso il lato della S.P.54 via dei Castelli. L'ingresso delle autovetture sarà consentito nel varco lato nord, mentre l'uscita delle autovetture sarà consentita nel varco centrale di Piazza Matilde di Canossa.**

Si precisa che in caso di precoce abbandono delle aree pubbliche adibire all'esercizio del commercio da parte degli ambulanti per motivi legati al maltempo o altro l'amministrazione comunale si riserva di riaprire al traffico prima delle 15.00 l'area sopracitata al fine di garantire una migliore fruibilità degli spazi pubblici.

L'area occupata e utilizzata per l'esercizio del commercio al termine dello stesso deve essere rimessa in ripristino nello stato originario e non costituire pericolo o ingombro per la circolazione

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- che la presente ordinanza venga fatta rispettare dai competenti organi di Polizia Locale e dall'Arma dei Carabinieri;

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Canossa li, 26/11/2020

IL VICESINDACO
Luigi Bellavia